



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

DAL 24 MAR 2010 AL 08 APR 2010

MESSO COMUNALE

COMUNE DI OSSONA

Provincia di Milano
Ufficio Polizia Locale



Ord. n. 10

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale

CONSIDERATA la richiesta della ditta G.E.I. Spa concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, con la quale chiede l'autorizzazione alla chiusura al traffico veicolare della strada laterale al cimitero (strada per Podere la Chiocciola) in corrispondenza dell'intersezione con la ex SP 34 al fine di eseguire il collegamento della rete gas metano alla nuova cabina in costruzione;

RAVVISATA la necessità di vietare il transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei velocipedi e dei veicoli di proprietà dei frontisti, al fine permettere i lavori in totale sicurezza;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";

SENTITO il parere degli Uffici comunali competenti e dell'Ente proprietario della strada;

ORDINA

che dal giorno 29/03/2010 al giorno 30/03/2010 dalle ore 07,30 alle ore 18,00 sia vietato il transito veicolare della strada laterale al cimitero (strada per Podere la Chiocciola). La presente ordinanza è automaticamente prorogata se le condizioni meteorologiche risulteranno avverse per il procedimento dei lavori.

DEMANDA

All'impresa esecutrice, l'obbligo della posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni stradali relative ai lavori, specialmente nelle ore notturne, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Eventuali danni a persone e/o cose o al patrimonio comunale saranno a completo carico della ditta esecutrice dei lavori.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che entro 60 giorni dalla pubblicazione avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e tramite l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio comunale.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ossona (Mi).

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, li 24/03/2010



Il Responsabile dell'Ufficio
Comm. Pietro Micalizzi